



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 07/03/2023

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2023

L'anno 2023, il giorno sette del mese di Marzo, alle ore 16.00, nella Sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in **via ordinaria** di **Prima convocazione**, sotto la Presidenza dell'**Avv. Giacomo Marinaro** con l'assistenza del **Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri non contrassegnati.

N.	Nome	Presenza
1	BOTTARO AMEDEO	X
2	PALUMBO FILIBERTO	
3	LAURORA TOMMASO	X
4	BRANA' VITO	
5	MARINARO GIACOMO	X
6	CORMIO PATRIZIA	X
7	CORNACCHIA IRENE	X
8	AVANTARIO CARLO	
9	CUNA FEDERICA	
10	DI TULLO DENISE	X
11	MANNATRIZIO ANSELMO	X
12	RUGGIERO CARLO	X
13	PARENTE LIA	X
14	LOCONTE ANTONIO	
15	BEFANO ANTONIO	X

16	DI MEO DONATA	X
17	CORMIO SAVINO	X
18	CORRADO GIUSEPPE	
19	BIANCOLILLO CLAUDIO	X
20	TOPPUTO VINCENZO	X
21	CIRILLO LUIGI	X
22	DI GREGORIO MICHELE	X
23	MASTROTOTARO GIUSEPPE	X
24	ANGIOLILLO ANTONIO	
25	MOROLLO LUCA	X
26	DI LEO GIOVANNI	
27	DE TOMA PASQUALE	
28	CENTRONE MICHELE	
29	FERRI ANDREA	
30	COZZOLI EMANUELE	
31	LAURORA ERIKA	X
32	CORRARO FELICE	X
33	SCIALANDRONE MARIANGELA	X

TOTALE PRESENTI: 21 TOTALE ASSENTI: 12

Il Presidente Giacomo Marinaro enuncia la **proposta n. 3 del 09.02.2022, iscritta al punto 6 dell'ordine del giorno**, avente per oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2023**

Non essendoci interventi la proposta viene posta ai voti per appello nominale ed è approvata con 21 voti favorevoli resi dai 21 Consiglieri presenti al momento del voto, come di seguito:

- Bottaro Amedeo: favorevole.
- Palumbo Filiberto: assente.
- Laurora Tommaso: favorevole.
- Branà Vito: assente.
- Marinaro Giacomo: favorevole.
- Cormio Patrizia: favorevole.
- Cornacchia Irene: favorevole.
- Avantario Carlo: assente.
- Cuna Federica: assente.
- Di Tullo Denise: favorevole.
- Mannatrizio Anselmo: favorevole.
- Ruggiero Carlo: favorevole.
- Parente Lia: favorevole.
- Loconte Antonio: assente.
- Befano Antonio: favorevole.
- Di Meo Donata: favorevole.
- Cormio Savino: favorevole.
- Corrado Giuseppe: assente.
- Biancolillo Claudio: favorevole.
- Topputo Vincenzo: favorevole.
- Cirillo Luigi: favorevole.
- Di Gregorio Michele: favorevole.
- Mastrototaro Giuseppe: favorevole.
- Angiolillo Antonio: assente.
- Morollo Luca: favorevole.
- Di Leo Giovanni: assente.
- De Toma Pasquale: assente.
- Centrone Michele: assente.

- Ferri Andrea: assente.
- Cozzoli Emanuele: assente.
- Laurora Erika: favorevole.
- Corraro Felice: favorevole.
- Scialandrone Mariangela: favorevole.

Con lo stesso esito, a seguito di separata votazione espressa per alzata di mano, il provvedimento è reso immediatamente eseguibile ex art.134, 4° comma T.U. 267/00.

La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui versione integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a cura di ditta incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*.

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019 s.m.i., aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019 s.m.i.

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 9 del 10.03.2022 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2022, come di seguito riportato:

Tipologia immobile	aliquota/detrazione
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6 per cento
detrazione	200,00 euro
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione	1,06 per cento

dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	
	detrazione
	200,00 euro
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,1 per cento
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - valida dall'anno 2022	esente
terreni agricoli	1,06 per cento
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06 per cento
	ad eccezione di
fabbricati classificati catastalmente in D1 e D7 di proprietà o locati, a condizione che negli stessi siano esercitate attività artigianali e/o commerciali e/o industriali – valida per gli anni 2021 e 2022	aliquota agevolata 0,76 per cento
fabbricati classificati catastalmente in D3 di proprietà di soggetti che ivi esercitano esclusivamente l'attività ricadente nel codice ATECO 59.14 (Attività di proiezione cinematografica), <i>salvo la specifica disposizione di cui all'art. 78, comma 3 del D.L. n. 104 del 14/08/2020, valida per gli anni 2021 e 2022</i>	aliquota agevolata 0,76 per cento
altri immobili	1,06 per cento
	ad eccezione di
fabbricati classificati catastalmente in C1 e C3, relativamente ad immobili di proprietà di soggetti che ivi esercitano le proprie attività artigianali e/o commerciali e/o industriali	aliquota agevolata 0,96 per cento
immobili oggetto di contenzioso in relazione alla locazione degli stessi, previa esistenza di un provvedimento di convalida di sfratto	aliquota agevolata 0,76 per cento
unità immobiliari concesse in comodato soggette alla riduzione del 50 per cento della base imponibile ai sensi dell'art. 1, comma 747, lett. c) della legge 160/2019	aliquota agevolata 0,76 per cento
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili, i quali sono costretti a trasferirsi in un immobile in locazione, poiché la stessa non può subire modifiche per divenire idonea alle esigenze della specifica disabilità	aliquota agevolata 0,46 per cento

RICHIAMATI, in particolare dell'art. 1 della L. n. 160/2019 *il comma 741*, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo, **così come modificato dal DL 146/2021 art. 5 decies**, la cui sostanziale modifica è consistita nel chiarire che, ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l'agevolazione IMU per abitazione principale, vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo stesso, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili siano presenti in comuni diversi;

DATO ATTO che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, ha cambiato le regole per l'esenzione IMU per l'abitazione principale, stabilendo che, ai fini della stessa esenzione per "abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", eliminando il riferimento al nucleo familiare, ma vincolando l'esenzione al verificarsi delle due condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica;

RICHIAMATO altresì *l'art. 1, comma 743 della legge 30 dicembre 2021 nr. 234*, che limitatamente all'anno 2022, aveva ridotto dal 50 per cento al 37,5 per cento la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020 nr. 178, e che pertanto a partire dal 2023 la riduzione IMU tornerà ad essere quella ordinaria al 50%. Trattasi in particolare dell'IMU dovuta su una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

DATO ATTO, altresì che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 il Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020, il cui art. 78, comma 3 ha stabilito che non è dovuta l'IMU solo per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari (individuati nei soggetti passivi, da art. 9-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 176 del 18/12/2020) siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

RITENUTO, altresì, in considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al rincaro bollette, ed alla crisi economica causata dal conflitto Russia-Ucraina, tutte situazioni che hanno comportato il generalizzato aumento dei costi di materie prime e prodotti finiti, di dover confermare anche per l'anno 2023 l'aliquota agevolata dello 0,76 (zerovirgolasettantasei) per cento già adottata da questo Ente negli ultimi due anni, relativamente ai fabbricati classificati catastalmente in D1 e D7 di proprietà o locati, a condizione che negli stessi siano esercitate attività artigianali e/o commerciali e/o industriali;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso

è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

- che il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. La disposizione riferita al “prospetto delle aliquote” decorrerà soltanto in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 (ad oggi non ancora emanato), come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. “enti non commerciali”, è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (la disposizione riferita al “prospetto delle aliquote” decorrerà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 - ad oggi non ancora emanato - , come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle

entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

VISTA la Legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022), che, tra le altre:

- con l'art. 1, comma 755, ha prorogato al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 – 2025;
- con l'art. 1, commi 81 e 82, ha previsto l'esonero IMU per gli immobili occupati abusivamente ed in particolare ha aggiunto al comma 759, dell'art. 1 della legge 160/201, la lettera **g) bis**, che così detta:

comma 759 << 759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: ... omissis ... g) bis gli immobili non utilizzabili nè disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione; >>

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di dover confermare le aliquote del tributo così come deliberate dal Consiglio Comunale per l'anno 2022 facendo salvi gli adeguamenti di legge così come segue:

tipologia immobile	aliquota/detrazione
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6 per cento
detrazione	200,00 euro
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	1,06 per cento
detrazione	200,00 euro
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,1 per cento

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - valida dall'anno 2022, ex lege 160/2019, art. 1, comma 751	esente
immobili occupati abusivamente, non utilizzabili nè disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale, fintanto che permanga tale situazione e ove ricorrano i requisiti di cui alla legge 160/201, art. 1, comma 759, lett. g) bis - valida dall'anno 2023, ex lege 160/2019, art. 1, comma 759, lett. g) bis	esente
terreni agricoli	1,06 per cento
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06 per cento
ad eccezione di	
fabbricati classificati catastalmente in D1 e D7 di proprietà o locati, a condizione che negli stessi siano esercitate attività artigianali e/o commerciali e/o industriali – valida a decorrere dal 2021	aliquota agevolata 0,76 per cento
fabbricati classificati catastalmente in D3 di proprietà di soggetti che ivi esercitano esclusivamente l'attività ricadente nel codice ATECO 59.14 (Attività di proiezione cinematografica)	aliquota agevolata 0,76 per cento
altri immobili	1,06 per cento
ad eccezione di	
fabbricati classificati catastalmente in C1 e C3, relativamente ad immobili di proprietà di soggetti che ivi esercitano le proprie attività artigianali e/o commerciali e/o industriali	aliquota agevolata 0,96 per cento
immobili oggetto di contenzioso in relazione alla locazione degli stessi, previa esistenza di un provvedimento di convalida di sfratto	aliquota agevolata 0,76 per cento
unità immobiliari concesse in comodato soggette alla riduzione del 50 per cento della base imponibile ai sensi dell'art. 1, comma 747, lett. c) della legge 160/2019	aliquota agevolata 0,76 per cento
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili, i quali sono costretti a trasferirsi in un immobile in locazione, poiché la stessa non può subire modifiche per divenire idonea alle esigenze della specifica disabilità	aliquota agevolata 0,46 per cento

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756.

VERIFICATO che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

VERIFICATO che con Decreto del MEF del 20 luglio 2021 è stato definito il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell'atto e con Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021 è stato chiarito che l'obbligatorietà per gli enti dell'utilizzo di detto formato elettronico, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

VISTO l'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 10.09.2020;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

- il vigente Regolamento Generale delle entrate;

VISTO il verbale della 3^a Commissione Consiliare del _____;

VISTO il parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile, espresso, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della 2^a Area Economica Finanziaria, dott.ssa Loredana Napolitano;

DELIBERA

- 1) di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) di confermare anche per l'anno 2023** le aliquote dell'imposta municipale propria così come deliberate dal Consiglio Comunale per l'anno 2022 (DCC 9/2022), facendo salvi gli adeguamenti di legge così come segue:

tipologia immobile	aliquota/detrazione
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6 per cento
detrazione	200,00 euro
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	1,06 per cento
detrazione	200,00 euro
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,1 per cento
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - valida dall'anno 2022, ex lege 160/2019, art. 1, comma 751	esente
immobili occupati abusivamente, non utilizzabili nè disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale, fintanto che permanga tale situazione e ove ricorrano i requisiti di cui alla legge 160/2019, art. 1, comma 759, lett. g) bis - valida dall'anno 2023, ex lege 160/2019, art. 1, comma 759, lett. g) bis	esente
terreni agricoli	1,06 per cento
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06 per cento
ad eccezione di	
fabbricati classificati catastalmente in D1 e D7 di proprietà o locati, a condizione che negli stessi siano esercitate attività artigianali e/o commerciali e/o industriali – valida a decorrere dal 2021	aliquota agevolata 0,76 per cento
fabbricati classificati catastalmente in D3 di proprietà di soggetti che ivi esercitano esclusivamente l'attività ricadente nel codice ATECO 59.14 (Attività di proiezione cinematografica)	aliquota agevolata 0,76 per cento
altri immobili	1,06 per cento
ad eccezione di	

fabbricati classificati catastalmente in C1 e C3, relativamente ad immobili di proprietà di soggetti che ivi esercitano le proprie attività artigianali e/o commerciali e/o industriali	aliquota agevolata 0,96 per cento
immobili oggetto di contenzioso in relazione alla locazione degli stessi, previa esistenza di un provvedimento di convalida di sfratto	aliquota agevolata 0,76 per cento
unità immobiliari concesse in comodato soggette alla riduzione del 50 per cento della base imponibile ai sensi dell'art. 1, comma 747, lett. c) della legge 160/2019	aliquota agevolata 0,76 per cento
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili, i quali sono costretti a trasferirsi in un immobile in locazione, poiché la stessa non può subire modifiche per divenire idonea alle esigenze della specifica disabilità	aliquota agevolata 0,46 per cento

- 3) **di fare proprie** le modifiche e/o integrazioni di legge che interverranno successivamente all'approvazione del presente provvedimento;
- 4) **di confermare** che l'IMU rimane in autoliquidazione;
- 5) **di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, utilizzando le specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del Decreto del MEF del 20 luglio 2021;
- 6) **di dichiarare**, immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art.134, comma 4 del TUEL n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Il Presidente del Consiglio
Avv. Giacomo Marinaro

Il Il Dirigente
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 D.lgs 82/2005.)